



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**

DECRETO N° 394

Il sottoscritto, Contrammiraglio (CP) Giovanni PETTORINO, Capo del Compartimento marittimo di Genova e Comandante del Porto di Genova;

- VISTI:** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTE:** le circolari prot. n° 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR prot. n° 15191 del 20.12.2006 e M.INF./VPTM prot. n° 25998 del 15 dicembre 2015, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- VISTA:** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M.INF./VPTM prot. n° 26052 del 15/12/2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016–2018;
- ESPERITA:** la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di GENOVA sono stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 14/2008 del 29 gennaio 2008 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio, movimento e disormeggio delle navi nel Porto di GENOVA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

VISTE: viste le specifiche esigenze di sicurezza imposte dalle particolari condi-meteo che si possono verificare in particolare con venti dai quadranti settentrionali nel bacino portuale di Prà;

TENUTO CONTO: tenuto conto della evoluzione delle tecniche rivolte ad adeguare il livello di sicurezza ai migliori e più recenti risultati di tale evoluzione, si ritiene di operare un adeguamento tecnico delle modalità operative di ormeggio, attraverso l'impiego dello Shore-Tension, con modalità differenti a seconda della portata e delle caratteristiche della nave tenuto anche conto della superficie velica esposta;

ACCERTATO CHE: accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di GENOVA di cui alla Ordinanza n. 39/2013 del 5 marzo 2013 devono essere aggiornate;

D E C R E T A

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/01/2016 per le prestazioni rese dal Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di GENOVA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di GENOVA, (Voltri compreso) e nelle acque portuali di Multedo, inclusa la boa e la piattaforma per superpetroliere, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA:

1. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA CON ESCLUSIONE DEL BACINO PORTUALE DI PRA' E DI MULTEDO INCLUSI I MONORMEGGI

A. NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	19,50	20,50
251	500	87,00	90,50
501	1.000	137,00	143,00
1.001	2.000	186,00	194,00
2.001	3.000	219,50	229,00
3.001	5.000	256,00	267,00
5.001	7.500	307,00	320,00
7.501	10.000	353,50	368,50
10.001	15.000	392,00	409,00

15.001	20.000	485,50	506,50
20.001	30.000	665,50	694,00
30.001	40.000	775,00	808,00
40.001	50.000	972,50	1.014,00
50.001	60.000	1.171,50	1.222,00
60.001	70.000	1.354,00	1.412,00
70.001	80.000	1.566,50	1.633,50
80.001	90.000	1.715,50	1.789,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 104,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 109,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

B. TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE. Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Genova alle navi impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	250	14,00	14,00
251	500	65,00	65,00
501	1.000	102,00	102,00
1.001	2.000	141,00	141,00
2.001	3.000	147,50	147,50
3.001	5.000	158,50	158,50
5.001	7.500	185,50	185,50
7.501	10.000	232,00	232,00
10.001	15.000	241,50	241,50
15.001	20.000	319,50	319,50
20.001	30.000	344,50	344,50
30.001	40.000	503,00	503,00
40.001	50.000	540,00	540,00
50.001	60.000	639,50	639,50
60.001	70.000	777,50	777,50
70.001	80.000	938,00	938,00
80.001	90.000	1.051,00	1.051,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 72,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 72,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

2. BACINO PORTUALE DI PRA'

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	250	31,50	31,50
251	500	94,00	94,00
501	1.000	147,50	147,50
1.001	2.000	200,00	200,00
2.001	3.000	236,00	236,00
3.001	5.000	275,00	275,00
5.001	7.500	330,00	330,00
7.501	10.000	380,00	380,00
10.001	15.000	421,00	421,00
15.001	20.000	521,50	521,50
20.001	30.000	715,00	715,00
30.001	40.000	833,00	833,00
40.001	50.000	1.045,00	1.045,00
50.001	60.000	1.319,50	1.319,50
60.001	70.000	1.525,50	1.525,50
70.001	80.000	1.765,00	1.765,00
80.001	90.000	1.932,50	1.932,50
90.001	100.000	2.268,50	2.268,50
100.001	110.000	2.398,50	2.398,50
110.001	120.000	2.529,00	2.529,00
120.001	130.000	2.659,00	2.659,00
130.001	140.000	2.789,50	2.789,50
140.001	150.000	2.919,50	2.919,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 123,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 123,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

3. BACINO PORTUALE DI MULTEDO – PORTO PETROLI -, INCLUSI I MONORMEGGI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	250	34,00	35,50

251	500	145,50	151,50
501	1.000	228,50	238,50
1.001	2.000	310,50	324,00
2.001	3.000	364,50	380,00
3.001	5.000	424,50	442,50
5.001	7.500	513,00	535,00
7.501	10.000	585,50	610,50
10.001	15.000	651,00	679,00
15.001	20.000	804,50	839,00
20.001	30.000	1.107,00	1.154,50
30.001	40.000	1.290,00	1.345,50
40.001	50.000	1.616,00	1.685,50
50.001	60.000	1.944,00	2.027,50
60.001	70.000	2.248,00	2.344,50
70.001	80.000	2.600,00	2.711,50
80.001	90.000	2.747,00	2.865,00
90.001	100.000	2.892,50	3.016,50
100.001	110.000	3.038,50	3.169,00
110.001	120.000	3.184,00	3.320,50
120.001	130.000	3.329,50	3.472,50
130.001	140.000	3.474,50	3.623,50
140.001	150.000	3.620,00	3.775,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 145,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 151,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Il compenso per l'impiego della seconda motobarca di cui al Decreto 20.11.1965, n.1607, è fissato in € 88,00 in cifra fissa, senza alcuna altra maggiorazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Genova;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 122,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 61,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. 39/2013 del 05 marzo 2013 è abrogata.

Art. 10

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Genova, li 30 DIC. 2015

**L CAPO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

*Contrammiraglio (CP)
Giovanni PETTORINO*